38233-26

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Sent. n. sez. 1222

U.P.16/09/2026

R.G.N. 41021/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A. A. nato in **omissis**

avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte di appello di Perugia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna di **A. A.** per il delitto di maltrattamenti aggravati ai danni della moglie in gravidanza alla presenza dei figli minorenni, dal 2013 al 2019, con revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta all'imputato nelle pronunce irrevocabili indicate nel certificato del casellario giudiziale per fatti anteriori al delitto contestato.

2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso **A. A.** , a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento della prova, sia con riferimento alle contrastanti dichiarazioni della persona offesa - che all'udienza del 14 gennaio 2021 aveva anche negato di essere stata colpita con una bottiglia e minacciata con un coltello e dinanzi alla commissione per la protezione internazionale del 30 maggio 2016 non aveva menzionato le violenze poi denunciate – mossa dal sentimento di rivalsa nei confronti del marito che privilegiava economicamente la moglie che aveva nel paese di origine, sia con riferimento alla svalutazione della testimonianza dell'amico **K.** .

2.2. Violazione di legge in relazione alle aggravanti contestate in quanto il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistenti i "futili motivi" nonostante la spinta a delinquere fosse fondata sia su un retroterra culturale di sottomissione della donna all'uomo, sia su pratiche religiose, ammesse nei paesi islamici, come la poligamia, elementi che pur estranei al nostro ordinamento sono riconducibili ad una dimensione educativa che non ha nulla a che vedere con meri impulsi violenti.

Le aggravanti della condizione di gravidanza e della presenza dei minorenni alle aggressioni perpetrate dal padre sulla madre, oltre a fondarsi sulle sole dichiarazioni della persona offesa, sono rimaste prive di riscontri, e comunque vanno escluse per la inverosimiglianza che una donna vittima di maltrattamenti decida di avere tre figli dall'autore degli stessi.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 168 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. in quanto la Corte di merito ha revocato di ufficio la sospensione condizionale della pena applicata ad **A. A.** con le sentenze del Tribunale di Terni: a) del 15 giugno 2016, irrevocabile il 29 luglio 2016, per un fatto commesso il 14 giugno 2016; b) del 28 novembre 2018, irrevocabile il 9 giugno 2019, per un fatto commesso il 24 ottobre 2016. Oltre a trattarsi di condotte che non sono antecedenti a quelle contestate, come ritenuto dalla sentenza impugnata, atteso che il delitto di maltrattamenti oggetto dell'imputazione è compreso nel periodo dal 2013 al 25 luglio 2019, è di tutta evidenza la violazione del divieto di *reformatio in peius* in quanto lo stesso Tribunale, pur a conoscenza delle pregresse condanne dell'imputato con sospensione condizionale della pena, non le aveva revocate né le parti avevano sollecitato detto provvedimento.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio eccessivamente rigoroso perché l'imputato, ora monogamo, gravato da un unico precedente per delitti di violenza, ha tenuto una positiva condotta

processuale, non è stato messo in condizione di contribuire al mantenimento dei figli a causa della irreperibilità della moglie, proviene da un preciso contesto socio familiare e comunque i fatti sono datati nel tempo soprattutto rispetto all'entità della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

3. In data 19 maggio 2026 è pervenuta memoria difensiva con la quale vengono ribaditi i motivi di ricorso in ordine all'omessa valutazione degli elementi difensivi, soprattutto con riferimento alla natura recriminatorie e contraddittoria delle dichiarazioni della persona offesa, oltre che alla inconfigurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, per come ad oggi interpretati dalla Corte di legittimità - nei termini di stimolo esterno lieve, banale e sproporzionato - quando le condotte maltrattanti siano frutto di retaggi culturali e religiosi che escludono l'elemento soggettivo del reato. Con riferimento alla sospensione condizionale della pena viene sottolineato come manchi il requisito della "stessa indole" tra la contravvenzione per il quale viene revocata e il reato oggetto del giudizio non posteriore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati e, nel resto, deve essere rigettato.

2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché investono la ricostruzione delle condotte maltrattanti, la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e la configurabilità delle circostanze aggravanti contestate.

2.1. La Corte di appello, richiamando l'approfondita motivazione del Tribunale, ha fondato il giudizio di responsabilità sulle dettagliate dichiarazioni della persona offesa, ritenute credibili e attendibili, nonché su plurimi elementi di supporto - le annotazioni di servizio degli operanti intervenuti su richiesta della vittima; i referti medici relativi alle cadute avvenute durante la gravidanza; le relazioni del 1° aprile e del 18 giugno 2016 del direttore dell'ARCI, presso il quale il nucleo familiare era inserito in un progetto di protezione internazionale – che avevano dimostrato come **A. H.** , sposata con l'imputato in Nigeria all'età di quindici anni, avesse subito per anni condotte autoritarie, umilianti e

violente. A. A. la colpiva anche al ventre durante la gravidanza; le negava il denaro destinato, nell'ambito del progetto di protezione internazionale, all'acquisto di cibo e vestiario per i figli, invitandola a prostituirsi; la minacciava di sottrarle i bambini qualora lo avesse denunciato; la chiudeva fuori dell'abitazione se cucinava in modo a lui non gradito; le sottraeva il telefono per impedirle di documentare le lesioni; la costringeva a formulare agli operatori richieste economiche, destinando poi le somme al mantenimento dell'altro nucleo familiare in Nigeria.

A fronte di tale convergente compendio probatorio, le censure sono generiche, reiterative di deduzioni adeguatamente disattese e, per larga parte, dirette a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità.

2.2. Il motivo relativo alle dichiarazioni della persona offesa non si confronta con il principio secondo cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla sola testimonianza della vittima, purché sottoposte a un vaglio positivo di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca, sorretto da adeguata motivazione, senza necessità di riscontri esterni (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005; Sez. 6, n. 3377 del 14/12/2022, dep. 2023, N.) che, nella specie, sono stati comunque acquisiti e risultano convergenti nel confermare le violenze esercitate da A. A. sulla moglie, anche durante la gravidanza e alla presenza dei figli minorenni.

2.3. Altrettanto prive di rilievo le deduzioni sull'ipotizzata natura ritorsiva delle accuse della persona offesa, sull'omessa menzione delle violenze dinanzi alla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale e sulla scelta della donna di avere tre figli durante la relazione maltrattante.

Il ricorso, anziché appuntarsi sulle accertate condotte aggressive e umilianti dell'imputato e sulla motivazione che ne ha provato la sistematicità, sposta impropriamente l'attenzione su comportamenti e scelte della persona offesa, pienamente leciti e inidonei a incidere sull'attendibilità del racconto. Né assume rilievo la deposizione dell'amico dell'imputato, che si è limitato a riferire di non avere assistito direttamente alle violenze e di avere invitato la persona offesa a ritirare la querela.

3. La censura relativa ai futili motivi, fondata sulla pretesa incidenza dell'identità culturale e religiosa dell'autore, richiede delle puntualizzazioni.

Il capo di imputazione ha descritto l'aggravante nelle violenze praticate da A. A. quando la moglie chiedeva il denaro necessario per acquistare cibo e vestiario per sé e per i figli o cucinava pietanze non gradite, senza ricondurre tali

condotte a specifici convincimenti religiosi. Anche l'atto di appello aveva ritenuto l'aggravante correlata al rapporto di coppia e alla gestione dei figli.

La sentenza impugnata ha comunque esaminato la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato avrebbe ritenuto di agire lecitamente in forza degli usi e delle tradizioni di provenienza, escludendo correttamente che convinzioni soggettive incompatibili con la dignità della persona possano incidere sull'illiceità della condotta.

Il ricorso tende a ricondurre le violenze esercitate dall'imputato in danno della moglie alla sua arretratezza culturale o a non meglio indicate convinzioni religiose, così escludendo la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi. In tal modo vengono richiamati schemi interpretativi stereotipati e modelli arcaici circa la subordinazione delle donne che non solo non hanno cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, interno e sovranazionale, ma sono vietati a prescindere dalla cultura o dal credo di appartenenza, perché costituiscono forme di violazione di diritti umani inalienabili. Né può valere l'argomento che pratiche culturali segreganti della libertà femminile, solo perché diffuse in determinate comunità e non adeguatamente perseguite al loro interno, possano ridimensionare la natura o il movente dei reati che producono.

4.Esclusa ogni incidenza del dedotto retroterra culturale e religioso del ricorrente, deve esaminarsi più nel dettaglio la configurabilità dell'aggravante dei futili motivi.

Il tradizionale orientamento di legittimità individua la futilità nella sproporzione tra il motivo e il reato, tale da rivelare la particolare riprovevolezza dell'impulso che ha determinato l'azione.

L'aggettivo "futile" non qualifica come banale la violenza o come trascurabile l'offesa, ma riguarda la modestia della ragione concreta assunta dall'autore per consumare condotte sopraffattorie.

Quando la violenza è praticata perché la donna esercita libertà elementari, quali chiedere il denaro necessario per sé o per i figli, scegliere il cibo da preparare, utilizzare il proprio telefono, uscire, dissentire o denunciare gli abusi, rileva la pretesa dell'autore di riservare a sé il potere di consentire, impedire o punire l'espletamento di diritti che appartengono pienamente alla persona offesa. La condotta violenta non costituisce, dunque, una "re-azione" al comportamento della donna altrimenti si sposterebbe erroneamente l'attenzione e l'accertamento sulla vittima. Ciò che rileva è la volontà dell'autore di utilizzare la violenza per imporre il proprio potere e comprimere spazi di libertà altrui che non gli compete determinare.

La minimale consistenza della ragione assunta a giustificazione della sopraffazione accresce la capacità lesiva della condotta, poiché comunica alla vittima che qualunque scelta autonoma, anche limitata, ella compia potrà essere seguita da una nuova punizione così da ampliare il controllo a una pluralità indeterminata di comportamenti leciti, sino ad a immobilizzarla.

Alla ridotta entità del motivo corrisponde, così, la più estesa compressione dei diritti della vittima: non è futile ciò che accade, ma è futile la ragione per la quale l'autore pretende di trasformare ogni spazio di libertà in un'occasione di sopraffazione così rivelando la particolare riprovevolezza della condotta, tale da meritare per l'ordinamento un aggravamento sanzionatorio.

Nella stessa direzione si colloca la giurisprudenza che ha ricondotto ai futili motivi la "gelosia" quando esprime possesso o intento punitivo verso l'autodeterminazione della persona offesa, valorizzando la centralità della dignità umana e la maggiore gravità delle condotte fondate su una pretesa di appartenenza (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024; Sez. 1, n. 13987 del 28/11/2023, dep. 2024).

5. Il motivo di ricorso sulla sospensione condizionale della pena è fondato limitatamente alla revoca del beneficio applicato con la sentenza che ha condannato **A. A.** per un reato contravvenzionale.

5.1. La Corte di appello ha revocato d'ufficio all'imputato la sospensione condizionale della pena in relazione ai reati commessi in precedenza per i quali è stata inflitta pena detentiva: a) con sentenza emessa *ex* art. 444 cpp dal Tribunale di Terni in data 29/7/2016, irrevocabile il 29/7/2016, per i delitti di violenza privata, resistenza e lesioni personali; b) con sentenza del Tribunale di Terni emessa in data 28/11/2018, irrevocabile il 9/6/2019, per la contravvenzione *ex* art. 6, comma 3, d. lgs. 286/98.

Il reato di maltrattamenti che ha condotto a detta revoca è stato commesso nel quinquennio per il delitto e nel biennio per la contravvenzione dall'irrevocabilità delle sentenze, dovendo considerarsi la data della cessazione dell'abitualità indicata nell'imputazione al 25 luglio 2019.

5.2. E' infondata la censura circa l'avvenuta violazione, da parte della sentenza impugnata, del divieto di *reformatio in peius*.

Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa.

Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono *de jure* al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto

ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta *ope legis* al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato.

Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di *reformatio in peius* - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione (Sez. U, n. 7551 *del* 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01).

Con detta conclusione non interferisce la più recente sentenza delle Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 che ha affrontato il diverso tema della revoca di ufficio da parte della Corte di appello della sospensione condizionale della pena nel caso di superamento del numero previsto per legge per ottenere detto beneficio, pronuncia in cui, peraltro, vi è espressa menzione dell'obbligatorietà della revoca, nel caso oggetto del presente ricorso, con richiamo a Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381.

5.3. Fatta questa premessa, in tema di sospensione condizionale della pena, il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, *ex* art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 5, Sentenza n. 17974 del 14/02/2024). Si osserva, poi, che il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019).

Se il nuovo reato commesso è un delitto, come con riguardo alla prima condanna, la revoca è di diritto, indipendentemente dal fatto che si tratti di reati della stessa indole; se è una contravvenzione, come con riguardo alla seconda condanna, è richiesto il requisito della "stessa indole" che opera solo nel caso in cui il nuovo reato commesso nel biennio.

5.4. Nel caso in esame sussistevano, dunque, i requisiti per disporre la revoca *ex officio* della sospensione condizionale della pena in ordine alla sola prima sentenza, mentre per la seconda la contravvenzione *ex* art. 6, comma 3, d. lgs. 286/98 non avendo "la stessa indole" del reato di maltrattamenti aggravati il beneficio non poteva essere revocato.

6.Il quarto motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente invoca un trattamento sanzionatorio più mite, anche con riferimento all'applicazione delle attenuanti generiche e agli aumenti per la continuazione, adducendo una positiva condotta processuale, non specificata, e

menzionando la sua attuale monogamicità (dato del tutto irrilevante), senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza di primo grado, fatta propria da quella impugnata, che nel corretto esercizio della propria discrezionalità ha richiamato i parametri di determinazione della pena *ex* art. 133 cod. pen. quali la gravità dei fatti, la personalità dell'imputato, la lunga durata delle condotte maltrattanti.

Infine, la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è stata applicata in quanto pena accessoria che, nell'interesse supremo del minorenne consegue *ex lege*, ai sensi dell'art. 34 cod. pen., alle condanne «per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale», quale ovviamente è il delitto di maltrattamenti aggravati dalla presenza di figli minorenni, ed è la stessa norma a stabilirne l'entità «per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta».

7. Alla luce degli argomenti esposti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Terni del 28 novembre 2018, con rigetta nel resto del ricorso.

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti *ex* art. 64-*bis* disp. att. cod. proc. pen. al Tribunale minorenni Perugia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del tribunale di Terni del 28 novembre 2018.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti *ex* art. 64-*bis* disp. att. cod. proc. pen. al Tribunale minorenni Perugia.

Così deciso il 16 settembre 2028.

La Consigliera estensora
Paola Di Nicola Travaglini

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,

l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 03 NOV 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele